



**PROVINCIA DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO**

**DELLA CONSULTA FEMMINILE**

**Deliberazione Consiglio Provinciale n. 51 del 20/09/2005**

## **ART. 1 (ISTITUZIONE)**

1. E' istituita presso l'Amministrazione Provinciale di Imperia la Consulta Femminile Provinciale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto.
2. Essa è un organismo consultivo della Provincia che ha come compito specifico quello di approfondire e promuovere la soluzione di problemi sociali e, particolarmente, l'inserimento della donna nella vita sociale, culturale, economica e politica.

## **ART. 2 (FUNZIONI)**

La Consulta Femminile può:

- organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze, corsi, pubblicazioni, indagini e ricerche che abbiano riferimento alle finalità di cui all'art. 1, comma 2;
- presentare osservazioni, proposte e pareri ai competenti organi della Provincia per il conseguimento delle stesse finalità di cui all'art. 1, comma 2;
- chiedere al Presidente della Provincia di essere sentita su problemi che reputa di particolare rilevanza economica, sociale e culturale della Provincia.

In ogni caso i pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

## **ART. 3 (COMPOSIZIONE E NOMINA)**

1. La Consulta è composta da 40 consultrici nominate dal Presidente della Provincia, sentiti i rappresentanti delle forze politiche presenti in provincia di Imperia, tra le donne appartenenti a Movimenti femminili operanti sul territorio provinciale, a Associazioni operanti sul territorio provinciale, a partiti politici e a organizzazioni sindacali. Due di dette Consultrici devono essere scelte tra le donne elette nei Consigli dei Comuni della provincia di Imperia con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti tenuto conto della rappresentatività territoriale.
- 1bis La mancata partecipazione alla seduta della Consulta per tre volte consecutive, fatto salvo per motivi di malattia, maternità o grave impedimento, determina la decadenza dall'incarico della consultrice. Detta decadenza deve essere contestata all'interessata dalla Presidente, entro 10 giorni dal suo verificarsi, con lettera raccomandata ed ha effetto dal giorno di ricevimento della medesima
2. La Consulta resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia che l'ha nominata ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Consulta; il Presidente della Provincia deve provvedere al rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.
3. La funzione di consultrice viene esercitata gratuitamente.

**ART. 4**  
**(PRESIDENZA E SEGRETERIA)**

1. La prima seduta della Consulta viene indetta dal Presidente della Provincia e presieduta dallo stesso o da un suo delegato. Nel corso della riunione vengono elette con la maggioranza di metà più uno delle componenti una Presidente, una Vice-Presidente e un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, oltre la Presidente e la Vice Presidente.
2. La Presidente:
  - Convoca e presiede le riunioni della Consulta
  - Predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Consulta
  - Promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta
  - Propone alla Giunta Provinciale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Consulta, nei limiti delle disponibilità di bilancio della Provincia.La Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento
3. L'incarico di Segretaria della Consulta viene svolto da una Consultrice all'uopo designata dalla Presidente.

**ART. 5**  
**(SEDE E FUNZIONAMENTO)**

1. La Consulta ha sede presso la Provincia.
2. La Consulta, entro 1 mese dalla sua costituzione, provvede ad adottare, a maggioranza di due terzi dei votanti e nel rispetto del presente regolamento, un Regolamento interno per il proprio funzionamento; eventuali successive modifiche sono adottate con la medesima maggioranza. Detto Regolamento e le eventuali sue modifiche dovranno essere comunicate al Consiglio Provinciale.
3. La Consulta entro il mese di marzo di ogni anno predispone il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente e un programma di attività per l'anno in corso. Detto programma deve essere approvato dalla Giunta Provinciale.
4. La Consulta per lo svolgimento della propria attività si avvale delle risorse economiche appositamente stanziare a bilancio dall'Amministrazione Provinciale.

**ART. 6**  
**(NORME FINALI E TRANSITORIE)**

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione di C.P. n. 57 del 4/8/93 che viene pertanto abrogato.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la Consulta in carica decade e si dovrà procedere al suo rinnovo.
3. Entro 1 mese dal suo rinnovo, effettuato in ottemperanza del precedente comma, la Consulta dovrà approvare il proprio regolamento interno ai sensi dell'art. 5, comma 2.